

scusse e sono state anche accolte in disegni di legge che, o sono giacenti negli archivi del Ministero, oppure sono stati presentati d'iniziativa parlamentare da nostri colleghi alla Camera.

Un'altra parte della legge di rito civile è necessario, a parer mio, riformare; ed è quella che concerne il provvedimento esecutivo. Tutti sanno quanto questo sia lungo, a quante pastoie, a quante difficoltà, a quanti inconvenienti il medesimo dia luogo, e come tuttocì si ripercuota nell'economia nazionale, tanto che le lungaggini della procedura sono una delle ragioni principali e, forse, la principale per cui il mutuo ipotecario non incontra più favore.

Io credo che non sia difficile portare rimedio al male. Già in questa via abbiamo fatto un passo coll'approvazione delle disposizioni che si riferiscono al Credito fondiario, ultimamente votate dalla Camera. Molte di quelle disposizioni possono essere innestate nel Codice di procedura civile, e possono valere a semplificarlo. Così pure occorrerebbe qualche semplificazione e qualche ritocco per ciò che concerne la sentenza che autorizza la vendita nel senso che essa non fosse più emanata dal Collegio, ma fosse pronunziata dal presidente, e per ciò che ha tratto alla procedura graduatoria nel senso di stabilire un termine perentorio per la presentazione delle domande di collocazione, prima che il progetto di graduatoria sia portato davanti al tribunale per l'omologazione, ed altre disposizioni di simil genere.

Io non entrerò in particolari. L'onorevole guardasigilli, che ha tanto ingegno e tanta esperienza, non ha bisogno che io gli dia consigli in proposito; consigli del resto che risultano, come già ho detto, da molti progetti di legge o presentati alla Camera o giacenti negli Archivi del Ministero. Io ripeto soltanto essere necessario che si venga una buona volta a queste riforme che sono reclamate dall'opinione pubblica da tanto tempo, che sono necessarie, essenziali, e che tanto vantaggio apporterebbero non solamente rispetto all'andamento dell'Amministrazione della giustizia, ma ancora nei riguardi dell'economia nazionale.

E basti di questo argomento.

Veniamo al mio ordine del giorno.

Qui mi gode l'animo che l'alta competenza e la faconda parola dell'onorevole Ri-

naldi, sia venuta in mio aiuto. Parlo dell'argomento che concerne le tasse giudiziarie. Già due anni fa, da questo banco, io ebbi l'onore di sostenere la tesi che oggi ispira il mio ordine del giorno. Non c'è chi frequenti le nostre Aule giudiziarie, che non sappia a quanti inconvenienti dia luogo il nostro sistema di tasse giudiziarie. Il servizio che lo Stato rende al contribuente amministrando la giustizia, come è retribuito ora? È pagato con la carta bollata, e con la tassa di registro sulle sentenze. Questo sistema è il più ingiusto, il più iniquo che si possa immaginare, il più contrario alla proporzionalità che deve essere la norma da seguire in siffatta materia.

Io non ripeterò quello che ha detto l'onorevole Rinaldi a proposito dei sistemi seguiti dalle altre Nazioni che ci hanno preceduto nella via del progresso. Non ripeterò inoltre quanto egli ha esposto intorno alla tradizione nostra, che è conforme al criterio della proporzionalità. Io vi dirò soltanto questo.

Prima della legge del 1882 noi l'inconveniente non lo sentivamo tanto, perchè mite era il tasso della carta bollata: si percepiva inoltre un diritto sugli atti che permetteva di mantenere una certa proporzione: cosicchè il dispendio del contribuente era in ragione, non della quantità delle notifiche da farsi, non del numero delle parti in causa, ma era in ragione del numero e della importanza degli atti che nella causa si mettevano in essere.

È venuta la legge del 1882 ed è stata una disgrazia: perchè invece di semplificare, invece di portare vantaggio ai contribuenti ed all'erario, ha aggravato immensamente quella sproporzionalità, che già prima in un certo senso esisteva. Oggi, è inutile dissimularselo, siamo a questo; che siccome la spesa della causa non dipende nè dal valore della medesima, nè dall'importanza giuridica o materiale degli atti che si pongono in essere, ma dipende dal numero delle parti che sono in causa, così accade che può costare più una causa di 1501 lire, che una causa di milioni.

Ora, o signori, chi è che non veda l'ingiustizia somma di questo sistema? Quando io convergo altri in giudizio per 100 mila, per 200 o più mila lire, posso benissimo spendere le 3, le 4, le 5 e più mila lire, perchè importante è la posta che è in causa.

Ma quando per far valere il mio diritto